



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 27 DEL 11/04/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTA BASE, ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di Aprile alle ore 18.35 nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 5 APRILE - PROT.N.13120 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Pres.		Pres.
1 ANDOLFI LORENZO	S	16 LUPERINI DARIO	S
2 BALATRESI MARCO	S	17 LUVISOTTI VIRGILIO	N
3 BARONCINI CLAUDIO	S	18 MAINI RICCARDO	S
4 BELLAGAMBA MARIA-CRISTINA	S	19 MANNOCCI GIACOMO	S
5 BENOTTO GABRIELE	S	20 MARTINELLI ALESSANDRA	S
6 BOLELLI CLAUDIO	S	21 MAZZARRI ELISABETTA	N
7 CARIONI MARCO	S	22 MONTANELLI GIOVANNI	S
8 CIACCHINI VALERIO	N	23 NICOSIA GIUSTO	N
9 CINI RICCARDO	S	24 PAOLICCHI ROBERTA	S
10 COLTELLI MARIA BEATRICE	S	25 PAOLINI MATTEO	S
11 CUBEDDU ALBERTO	S	26 SALVADORI PIERO	S
12 DI MAIO SERGIO	S	27 STAMPACCHIA GIULIA	S
13 GIARDINA MARCO	S	28 TIZZANINI GIUSEPPE	S
14 LENZONI MARIO	S	29 VANNI MAURO	S
15 LORENZI CARLO	S	30 VANNUCCHI ANGIOLO	S
		31 PANATTONI PAOLO	S

Presiede il Sig. DI MAIO SERGIO

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale BARBIERI DR. ANTONINO, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 27 Membri su N. 31 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

TIZZANINI GIUSEPPE, VANNI MAURO, LUPERINI DARIO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

SBRANA JURI
DINI FORTUNATA
MARTINELLI FABIANO

MELE VERONICA
PANNILUNGHI ENZO
VERDIANELLI FRANCESCO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusasi la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce:
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

“... disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”;

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3 BIS DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1193 N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1994 N. 133: 0,2 PER CENTO**
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO**

Nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o*

anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. (Articolo 56, comma 1 del Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n. 1).

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze**, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200;**

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

Dato atto che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662:

"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

Preso atto che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e

riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel quale è previsto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con la precisazione che tali deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Rilevato che con l'articolo 29, comma 16 quater del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

Rilevato che la competenza a stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria è attribuita al Consiglio Comunale e che, per la modifica dell'aliquota di base, la adotta ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, 446, così come previsto dalla articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 11/04/2012 ed in particolare le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote;

Visto il Tuel, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente in data 29 Marzo 2012, il cui verbale è conservato in atti;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000, qui di seguito riportati:

- a) *parere di regolarità tecnica – “Si esprime parere favorevole – f.to il Responsabile del Servizio Dott.Maurizio Perna”*
- b) *parere di regolarità contabile – “Si esprime parere favorevole – f.to il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Maurizio Perna”*

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2. di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :

- **ALIQUOTA DI BASE**
1,06 PER CENTO
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**
0,6 PER CENTO
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,2 PER CENTO

3. di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la **detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

4. di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.26 del 11/04/2012;

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7. Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Finanziari, Entrate e Segreteria per quanto di rispettiva competenza;

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti	N.27	Votanti	N.27
Favorevoli	N.18		
Contrari	N.9 (Cini, Bolelli, Carioni, Mannocci, Benotto, Cubeddu, Tizzanini, Giardina e Maini)		
Astenuti	N.==		

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto Successivamente , con separata votazione, per alzata di mano, avente il seguente esito

Consiglieri presenti	N.27	Votanti	N.27
Favorevoli	N.18		
Contrari	N.9 (Cini, Bolelli, Carioni, Mannocci, Benotto, Cubeddu, Tizzanini, Giardina e Maini)		
Astenuti	N.==		

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to **DI MAIO SERGIO**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **BARBIERI DR. ANTONINO**